

La Regione Emilia Romagna ha emanato una nuova ordinanza che prevede misure ulteriormente restrittive per evitare assembramenti e situazioni a rischio. L'ordinanza è stata concordata con i Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia che adotteranno provvedimenti analoghi, d'intesa con il Ministro della Salute.

- L'ordinanza entra in vigore da **SABATO 14 NOVEMBRE fino AL 3 DICEMBRE.**

Di seguito, nel dettaglio, le misure previste:

- **Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori casa**
 - L'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione è **sempre obbligatorio**. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con predetti versino nella stessa incompatibilità.
Nel caso di **momentaneo abbassamento della mascherina** per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, **dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro**, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.
- **Attività Sportiva nelle aree verdi, proibita nei centri storici e nelle aree affollate**
 - È consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
In ogni caso non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico della città, né nelle aree solitamente affollate.
- **Accesso ai negozi e agli esercizi di vendita**
 - L'accesso agli esercizi di vendita è **consentito ad una persona per nucleo familiare per gli esercizi di vendita di generi alimentari** salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
- **Mercati**
 - **Vietato su aree pubbliche o private l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio** nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché è vietata l'attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 **se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano**, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
 - a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
 - b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - d) applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al [protocollo regionale degli ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE](#) approvato dalla Regione Emilia Romagna.
 - **Vietato lo svolgimento di sagre e fiere** di qualunque genere e di altri analoghi eventi come previsto dal DPCM del 3 novembre 2020.
 - **Vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti** di cui alla LR 12/1999 e dei **mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari.**

- **Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali**
 - **Dalle 15 alle 18**, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta **esclusivamente con consumazione da seduti** sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati
 - la consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, seduti in posti regolarmente collocati sia all'interno che all'esterno dei locali.
- **Misure relative ai giorni festivi e prefestivi:**
 - Nei giorni **festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita**, ovunque localizzate, nonché gli **esercizi commerciali insediati nell'ambito di centri commerciali**, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, **sono chiusi al pubblico**, **salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;**
 - **Nei giorni festivi è inoltre sospeso ogni tipo di attività di commercio**, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
- **La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata;**
- **Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato**
 - In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato
- **Corsi di formazione**
 - I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
 - In materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS vale la disciplina specifica.